

COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

SETTORE MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 194 del 28/03/2024

ORIGINALE

Oggetto :

**STRADE COMUNALI – REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO, AVENTE ACCESSO DAL VIALE MATTEOTTI, NELL'AREA COMUNALE DIETRO LA SALA CONSILIARE.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L..**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Testo Proposta:

Il sottoscritto Geom. Paolo Ciampalini nella sua qualità di Responsabile del Settore “Manutenzioni”;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 30/12/2022 con il quale è stata disposta la nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Manutenzioni dal 01/01/2023 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 9 Febbraio 2024, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2024/2026 ed assegnato ai responsabili dei settori i capitoli di entrata e di spesa;

Con delibera della Giunta Comunale n° 202 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Realizzazione di un parcheggio pubblico, avente accesso dal viale Matteotti, nell'area comunale dietro la sala consiliare*”.

Con Determinazione n° 267 del 30/05/2023 è stata finanziata l'intera opera stabilendo anche le procedure a contrarre.

La gara di appalto è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma Start della Regione Toscana dalla Centrale di Committenza CUC dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Conclusosi l'iter di gara, con determinazione dell'Unione dei comuni del circondario dell'empolese Valdelsa (determinazione n. 500 del 18/07/2023) l'appalto veniva aggiudicato, **in via non efficace**, all'impresa "ARCAN COSTRUZIONI" s.r.l., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 98051 Via G. Matteotti 65, C.F. e P.Iva 02592490839, che aveva offerto un ribasso del 19,709%;

Dopo la verifica dei requisiti di legge, con determinazione n° 426 del 02/08/2023 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa sopra identificata ed in data 09/10/2023 è stato stipulato il contratto di appalto n° 6562 di importo al netto del ribasso d'asta del **19,709%** di €. 148.419,09 oltre €. 6.206,79 quali oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta e quindi per un totale di lavori netto di €. **154.625,88** + I.V.A. al 10% pari ad €. 15.462,59, e quindi per totali €. **170.088,47** - Codice CIG: 9853965529 Codice CUP: J51J22002110004.

In data 08/11/2023 sono stati consegnati i lavori come risulta dal verbale redatto e firmato in pari data.

Dal Capitolato Speciale d'Appalto si rilevano i limiti contrattuali essenziali per i subappalti possibili all'interno dell'appalto:

- lavori in categoria OG3	€. 177.853,66 (prevalente)
- lavori in categoria OS30	€. 6.997,80 (scorporabile)
	€. 184.851,46 (importo lordo base d'asta)

ed il quadro economico dell'intero appalto alla data odierna è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - dopo la gara

OPERE ARCHITETTONICHE			
	- sistemazione accesso carrabile	€	6.507,68
	- scavi e demolizioni	€	35.898,27
	- fondazioni stradali	€	23.478,55
	- cordoni e zanelle	€	11.330,07
	- raccolta e smaltimento acque meteoriche	€	23.746,66
	- pavimentazioni stradali	€	57.607,76
	- segnaletica stradale	€	3.635,75
	- opere accessorie	€	4.435,72
	- impianto pubblica illuminazione	€	18.211,00
	TOTALE BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO	€	184.851,46
	- ribasso di gara ditta ARCAN COSTRUZIONI srl del 19,709%	€	36.432,37
		€	148.419,09
	ONERI DELLA SICUREZZA	€	6.206,79
1369/2023	Totale lavori netti d'appalto	€	154.625,88 € 154.625,88
SOMME ADISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1369/2023	- IVA 10%	€	15.462,59
1086/2024	- incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 = 1,80% - parte liquidabile	€	1.513,18
1087/2024	- incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 = 1,80% - parte altri utilizzi	€	687,81

1697/2022	- spese tecniche (progettazione e CSP) = già finanziate	€	9.856,96	
1698/2022				
1371/2023	- spese tecniche (D.L + CSE) - residuo dopo incarichi	€	1.751,44	
1825/2023	- incarico DL arch. Campatelli compresi oneri fiscali	€	8.881,60	
1824/2023	- incarico geom. Bruchi CSE compresi oneri fiscali	€	1.050,00	
1372/2023	- spese ANAC	€	250,00	
	- spese spostamento gas e interferenze sottoservizi	€	3.500,00	
	- spese diverse, imprevisti e arrotondamenti	€	1.106,87	
1047/2024	- automazione ingressi compresa Iva	€	17.507,00	
	- ribasso d'asta residuo e relativa IVA	€	22.568,61	
1373/2023	- residuo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.238,06	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	85.374,12	€ 85.374,12
	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 240.000,00

VISTA la richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice ARCAN COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 98051 Via G. Matteotti 65, C.F. e P.Iva 02592490839, pervenuta per PEC in data 26/03/2024 ed assunta al protocollo dell'Ente n° 7712/2024, nonché l'integrazione prot. N° 7795/2024 del 26/03/2024, relativa alla richiesta di subappalto dei lavori di *realizzazione dell'impianto della illuminazione pubblica*, ricompresi nella categoria scorporabile OS30, all'Impresa "MONTELUPO LUCE ENGINEERING" s.r.l. con sede in via delle Pratella n° 3 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI), c.f. e p. iva 06073440486, per l'importo netto di € 5.494,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari (pari al 97,77% circa dell'importo massimo previsto nella categoria **OS30 scorporabile**) oltre IVA nella misura di legge.

RICHIAMATO l'art. 119 comma 4 del D.Lgs 36/2023 il quale stabilisce che i soggetti affidatari dei contratti di cui al vigente codice dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare

PRESO ATTO che in sede di gara l'impresa ARCAN COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 98051 Via G. Matteotti 65, C.F. e P.Iva 02592490839, ha indicato di voler subappaltare le lavorazioni contrattuali nella misura prevista dalla legge e dal capitolato speciale di appalto posto a base di gara.

VISTA la documentazione prodotta dall'Impresa appaltatrice e dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 per la legittimità del ricorso al subappalto.

DATO ATTO dell'avvenuto deposito del contratto di subappalto, presso questa stazione appaltante, nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023

Dato atto altresì che l'impresa appaltatrice:

- dovrà rispondere dell'operato dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile;
- è tenuta ad indicare nei cartelli all'esterno del cantiere i nominativi delle imprese subappaltatrici;
- dovrà trasmettere a questa amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, periodicamente, copia dei versamenti contributivi;
- dovrà produrre eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutta la documentazione di cui al precitato decreto legislativo prevista a carico dell'impresa subappaltatrice;
- è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
- è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

Dato atto inoltre che l'impresa subappaltatrice, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

TENUTO CONTO che è stata acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed è stata accertata, con esito positivo, la regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/11 non è stata acquisita la certificazione antimafia liberatoria perchè trattasi di impresa inserita nella White List di Firenze – sez. I e V, pertanto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/201;

VISTA inoltre la seguente documentazione pervenuta:

- contratto di subappalto
- tracciabilità flussi finanziari

PRECISATO che questa amministrazione intende procedere, in ragione dell'interesse pubblico prioritario coinvolto, a formalizzare l'autorizzazione al subappalto anche nelle more dell'acquisizione, da parte degli Enti all'uopo competenti, di alcuni dei certificati necessari a comprovare il possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico e che pertanto il conseguente atto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile per l'ipotesi in cui, successivamente alle verifiche del caso (in corso), dovessero essere rilasciati dalle autorità competenti i documenti/certificati con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato.

Richiamato il D.Lgs. n°118 del 23/06/2011 e s.m.i.,

Visto l'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023

Visto l'articolo 20 della L.R. 38/2007 e s.m.i.,

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.,

il sottoscritto titolare di P.O del Settore Manutenzioni:

DETERMINA

- 1) di autorizzare l'Impresa "**ARCAN COSTRUZIONI**" s.r.l., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 98051 Via G. Matteotti 65, C.F. e P.Iva 02592490839, appaltatrice dei lavori di "*Realizzazione di un parcheggio pubblico, avente accesso dal viale Matteotti, nell'area comunale dietro la sala consiliare*", a subappaltare parte di tali lavorazioni, rientranti nella categoria scorporabile OS30, all'impresa "**MONTELUPO LUCE ENGINEERING**" s.r.l. con sede in via delle Pratella n° 3 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI), c.f. e p. iva 06073440486, per l'importo netto di € 5.494,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari (pari al 97,77% circa dell'importo massimo previsto nella categoria **OS30 scorporabile**) oltre IVA nella misura di legge, alle condizioni riportate nel presente atto e nel capitolato speciale di appalto;
- 2) di dare atto che l'autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023;
- 3) di stabilire che il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile per l'ipotesi in cui, successivamente alle verifiche del caso (in corso), dovessero essere rilasciati dalle autorità competenti i documenti/certificati con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato.
- 4) di stabilire che l'impresa subappaltatrice, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale
- 5) di stabilire che ai sensi del comma 11, lettera a), dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore degli importi previsti nel contratto di subappalto. Il subappaltatore emetterà fattura all'appaltatore senza applicazione dell'IVA, riportando la dicitura "NON imponibile ex articolo 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. 633/1972". L'appaltatore integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta dovuta e emette fattura nei confronti della Stazione Appaltante con applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17- ter del D.P.R. 633/1972

- 6) di stabilire che, per il pagamento diretto al subappaltatore (di cui al punto precedente), l'appaltatore è tenuto alla presentazione di:
- una contabilizzazione delle opere eseguite dallo stesso subappaltatore, vistata dalla Direzione Lavori, con indicazione dell'importo e regolarità contributiva del subappaltatore;
 - una dichiarazione che attesti l'esecuzione a regola d'arte dei lavori previsti nel contratto di subappalto;
 - dichiarazione di assunzione delle responsabilità dei lavori eseguiti dal subappaltatore ai sensi dell'articolo 1228 del C.C. e dell'articolo 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;
 - dichiarazione/nulla-osta al pagamento dell'importo risultante dalla contabilità dei lavori oggetto di subappalto al netto delle ritenute previste per legge
- 7) di dare atto che è stata regolarmente acquisita tutta la documentazione prevista dal richiamato articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, al fine della verifica di legittimità del ricorso al subappalto da parte della impresa appaltatrice
- 8) di stabilire che la ditta subappaltatrice, prima dell'inizio dei lavori è tenuta alla presentazione del proprio POS
- 9) di stabilire che ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) l'impresa subappaltatrice, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R., consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.”
- 10) di stabilire che l'impresa subappaltatrice è tenuta a conoscere il “Protocollo di legalità” per la prevenzione dei tentavi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici – sottoscritto fra il Comune di Certaldo e l'Ufficio territoriale del Governo (*ex Prefettura*) di Firenze
- 11) di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore e, per conoscenza, ai subappaltatori, con richiesta del rispetto degli obblighi e prescrizioni previsti dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023
- 12) di dare atto che il sottoscritto Responsabile di P.O. del Settore Manutenzioni, per quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 16/04/2013 n° 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), non ha stipulato contratti a titolo privato con l'impresa sopra individuata né ricevuto altre utilità dalla stessa nel biennio precedente.

Il Responsabile
CIAMPALINI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	TIPO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO